



Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

**ELEMENTI DI RIFLESSIONE
SUL SALARIO MINIMO IN ITALIA**

Roma, 4 ottobre 2023

* * * * *

**Esiti della prima fase della istruttoria tecnica
in Commissione dell'informazione:**

INQUADRAMENTO E ANALISI DEL PROBLEMA

(1) Salario minimo e lavoro povero: inquadramento del problema

In data 11 agosto 2023 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha formulato al CNEL la richiesta di un documento di osservazioni e proposte in materia di salario minimo in vista della prossima legge di bilancio.

I componenti della Commissione dell'informazione del CNEL (da ora in avanti Commissione) concordano nel sottolineare l'estrema complessità del tema. Tra le forze sociali e gli esperti si registrano posizioni alquanto diversificate se non contrapposte. Dieci anni di dibattito pubblico e analisi scientifiche non sono sin qui stati sufficienti per delineare tutti gli aspetti del problema, anche rispetto alle informazioni allo stato disponibili, e trovare punti di convergenza.

Non è dato sapere, per esempio, l'impatto di una eventuale legge in materia di salario minimo sul sistema economico e produttivo e sulla stessa finanza pubblica con riferimento al problema delle esternalizzazioni e degli appalti di servizi nelle pubbliche amministrazioni. Ancora non chiariti – e comunque ampiamente dibattuti – sono i possibili effetti sui singoli lavoratori e sulle dinamiche complessive del mercato del lavoro (disoccupazione, tassi di occupazione regolare, ecc.).

Conseguenza di tutto ciò è l'estrema polarizzazione del dibattito pubblico e del confronto politico tra favorevoli e contrari a un intervento legislativo.

Per evitare di replicare nelle dinamiche interne al CNEL schemi di ragionamento duali – che si prestano a strumentalizzazioni politiche ed eccessi di semplificazione di un problema altamente complesso – i componenti della Commissione per l'informazione del CNEL concordano sulla importanza di pervenire alla formulazione di un documento finale ampio e inclusivo. Un documento orientato cioè a condividere dati, scenari, possibili soluzioni ecriticità.

È questa l'unica strada per sviluppare conclusioni e proposte che possano essere realmente utili, una volta portati a conoscenza del Governo e del Parlamento, a contribuire a un avanzamento del dibattito e della conoscenza in materia. Ed è sempre questa la strada per contribuire a consolidare l'autorevolezza istituzionale del CNEL rispetto alla sua funzione di "organo di consulenza delle Camere e del Governo" chiamato dall'articolo 99 della Costituzione a "contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale".

Di conseguenza i componenti della Commissione dell'informazione hanno convenuto di adottare un preciso metodo di lavoro distinguendo nettamente la fase della analisi, da condividere nella Assemblea straordinaria del 4 ottobre, da quella della proposta che verrà rinviata alla Assemblea straordinaria del 12 ottobre.

Sempre in termini preliminari i componenti della Commissione dell'informazione hanno convenuto sulla necessità di soffermare il loro interesse, in ragione del poco tempo a disposizione per il lavoro istruttorio, esclusivamente sul tema specifico del salario minimo.

Per altri profili, strettamente collegati alle motivazioni politiche di una proposta di legge in materia di salario minimo, i componenti della Commissione dell'informazione richiamano la relazione del gruppo di lavoro, istituito con Decreto Ministeriale n. 126 del 2021, che è chiara nel precisare come, “nel dibattito pubblico, la povertà lavorativa è spesso collegata a salari insufficienti mentre questa è il risultato di un processo che va ben oltre il salario e che riguarda i tempi di lavoro (ovvero quante ore si lavora abitualmente a settimana e quante settimane si è occupati nel corso di un anno), la composizione familiare (e in particolare quante persone percepiscono un reddito all'interno del nucleo) e l'azione redistributiva dello Stato”.

(2) Istruttoria e metodo

Sulla questione del salario minimo il CNEL, su sollecitazioni del Parlamento, già in passato ha più volte fornito contributi e analisi che non possono non essere presi ora in considerazione pur senza forzature e tenendo anzi conto della più recente evoluzione del dibattito pubblico e politico.

Si ricordano, in particolare, tre documenti approvati dalla Assemblea del CNEL rispettivamente il 27 marzo 2019, il 17 dicembre 2000 e il 22 settembre 2023:

- le *Osservazioni e proposte* del CNEL sugli atti S. 658 e S. 310 relativi alla “istituzione del salario minimo orario” (Audizione presso la Commissione XI lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica del 13 marzo 2019);
- le *Osservazioni e proposte* del CNEL relativamente all'atto COM(2020)682 concernente la “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea”;
- la *Osservazioni* del CNEL sugli atti A.C. 141, A.C. 210, A.C. 216, A.C. 306, A.C. 432,
- A.C. 1053 (Memoria per l'audizione informale presso la Commissione XI lavoro pubblico e privato” della Camera dei Deputati dell'11 luglio 2023).

In tutti questi documenti il CNEL, nel ribadire la complessità delle cause che concorrono all'aggravarsi del problema del lavoro povero, ha sempre sottolineato l'impossibilità di risolverlo con soluzioni semplicistiche sollecitando anzi l'importanza di una visione d'insieme di tutte le sue componenti e comunque tale da legare il tema del salario minimo alla più generale questione salariale e al nodo della produttività. Costante è sempre stato il richiamo di tutte le componenti del CNEL alla centralità del sistema di contrattazione collettiva da intendersi non solo come una “fonte” di regolazione dei rapporti individuali di lavoro ma

soprattutto come un meccanismo istituzionale di autogoverno delle dinamiche della domanda e della offerta di lavoro proprio perché sede naturale della compensazione tra istanze economiche e istanze sociali. Una istituzione ancora viva e dinamica che va difesa e sostenuta, quantunque non manchino elementi di criticità e sofferenza di cui si ha piena consapevolezza.

Ai fini del lavoro istruttorio, accanto alle memorie depositate in Parlamento dalle forze sociali e da esperti di varia estrazione e specializzazione e alla letteratura nazionale e internazionale di riferimento, la Commissione dell'informazione si è potuta avvalere di documenti predisposti da ISTAT, INPS, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Banca d'Italia che sono poi stati ripresi e rielaborati da una puntuale e ricca nota informale messa a punto dall'Ufficio IV del CNEL.

La quantità di dati, informazioni, rilievi e riflessioni contenuta in tutti questi documenti impone una scelta di metodo relativa alla individuazione di chiavi di lettura e criteri attendibili per una loro analisi ordinata e condivisa da sottoporre alla attenzione della Assemblea del CNEL nei termini di una sintesi ragionata.

I componenti della Commissione dell'informazione si trovano concordi nell'individuare, come metodo, quanto suggerito nella prima seduta del 22 settembre scorso dal Presidente del CNEL, Renato Brunetta, e cioè di fare riferimento alla Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nella Unione europea, anche in ragione dei vincoli per l'Italia con riferimento alla sua trasposizione nel nostro ordinamento giuridico prevista entro il 15 novembre 2024.

In altri termini sarà la direttiva europea a fornire alla Commissione – e, auspicabilmente, alla Assemblea del CNEL – i punti di riferimento prioritari per inquadrare gli esatti termini del problema e per consentire alla Assemblea di formulare conclusioni (sui dati) e proposte (per la sua soluzione).

(3) Chiavi di lettura e ambiti di analisi desumibili dalla direttiva europea sui salari minimi adeguati

Come noto la direttiva europea non impone agli Stati membri alcun obbligo di fissare per legge il salario minimo adeguato (vedi espressamente, in questi termini, l'art. 1, § 4, lett. A della direttiva) e neppure di stabilire un meccanismo vincolante per l'efficacia generalizzata dei contratti collettivi (vedi espressamente, in questi termini, l'art. 1, § 4, lett. B della direttiva). La direttiva è al contrario estremamente chiara nel segnalare, rispetto all'obiettivo di promuovere un sostanziale "miglioramento dell'accesso effettivo dei lavoratori al diritto alla tutela garantita dal salario minimo" (art. 1), una netta preferenza di fondo per la soluzione contrattuale rispetto a quella legislativa.

A parere della Commissione e del Consiglio “il buon funzionamento della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari è uno strumento importante attraverso il quale garantire che i lavoratori siano tutelati da salari minimi adeguati che garantiscano quindi un tenore di vita dignitoso (...). Una contrattazione collettiva solida e ben funzionante, unita a un’elevata copertura dei contratti collettivi settoriali o intersettoriali, rafforza l’adeguatezza e la copertura dei salari minimi” (considerando 22 della direttiva).

La presenza di un esteso e consolidato sistema di contrattazione collettiva non è tuttavia di per sé condizione sufficiente per raggiungere l’obiettivo indicato dalla direttiva europea di una retribuzione adeguata. Per questo motivo la direttiva pone particolare attenzione al cosiddetto “tasso di copertura” della contrattazione collettiva, e cioè alla percentuale di lavoratori a cui si applicano i contratti collettivi. Percentuale che, come confermato dalla direttiva, viene “calcolata come rapporto tra il numero di lavoratori coperti da contratti collettivi e il numero di lavoratori le cui condizioni di lavoro possono essere disciplinate da contratti collettivi conformemente al diritto e alle prassi nazionali” (art.3).

Di conseguenza, la direttiva dispone che, “qualora il tasso di copertura della contrattazione collettiva sia inferiore a una soglia dell’80%”, lo Stato membro interessato debba prevedere “un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva, per legge a seguito della consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime” e definire altresì, previa consultazione delle parti sociali o sempre mediante un accordo con queste ultime, “un piano d’azione per promuovere la contrattazione collettiva” (art. 4, § 2).

In assenza di un sistema di contrattazione collettiva adeguato nel senso sopra precisato, in alternativa alla adozione di un piano di azione per promuovere la contrattazione collettiva, gli Stati membri possono prevedere l’introduzione di un salario minimo di legge stabilendo “le necessarie procedure per la determinazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali” (art. 5, § 1) eventualmente attraverso un “meccanismo automatico di adeguamento dell’indicizzazione dei salari minimi legali, basato su criteri appropriati e conformemente al diritto e alle prassi nazionali, a condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale” (art. 5, §3).

Nel caso della adozione di un salario minimo legale (e solo in questo caso) la direttiva impone agli Stati membri il ricorso a “valori di riferimento indicativi per orientare la loro valutazione dell’adeguatezza dei salari minimi legali. A tal fine, possono utilizzare valori di riferimento indicativi comunemente utilizzati a livello internazionale, quali il 60% del salario lordo mediano e il 50% del salario lordo medio” (art. 5, § 4).

Altri elementi valorizzati dalla direttiva, anche in termini di obbligo, per una effettiva garanzia di salari minimi adeguati riguardano:

- agli oneri posti a carico del sistema delle piccole e medie imprese: “nell’attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre inutili vincoli amministrativi, finanziari e giuridici superflui, in particolare se ostacolano la creazione e lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese.” (considerando 39 della direttiva);
- alla tutela dei lavoratori nel caso di appalti pubblici o contratti di concessione (art.9) posto che la direttiva europea si applica non solo al settore privato ma anche al settore pubblico;
- alla presenza di affidabili sistemi di monitoraggio della contrattazione collettiva, degli andamenti dei salari e del tasso di copertura della contrattazione collettiva (art. 10);
- alla trasparenza dei salari sul presupposto che i lavoratori dovrebbero avere facile accesso a informazioni complete sui salari minimi legali e sulla tutela assicurata dal salario minimo prevista da contratti collettivi universalmente applicabili per garantire la trasparenza e la prevedibilità per quanto riguarda le loro condizioni di lavoro (considerando 34 e art.11).

Alla luce di queste indicazioni, rispetto alle quali la situazione italiana appare carente, nella lettura dei materiali forniti da ISTAT, INPS, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Banca d’Italia, la Commissione dell’informazione ritiene fondamentale prestare attenzione ai seguenti elementi:

- tasso di copertura della contrattazione collettiva con particolare riferimento ai contratti collettivi sottoscritti da soggetti realmente rappresentativi (vediinfra);
- meccanismi diretti o indiretti di estensione generalizzata dei contratti collettivi quantomeno con riferimento ai trattamenti retributivi, tenendo presenti gli orientamenti della magistratura in materia;
- estensione e diffusione di forme di lavoro irregolare e sommerso ed efficacia delle attività ispettive e di vigilanza
- impatto di un eventuale intervento legislativo sul sistema delle piccole e medie imprese;
- identificazione (art. 11 codice appalti) e adeguatezza dei trattamenti retributivi nel caso di appalti pubblici o contratti di concessione;
-

- presenza di strumenti adeguati e affidabili rispetto alla necessità di conoscere gli andamenti della contrattazione collettiva e i relativi trattamenti salariali.

La direttiva europea, là dove esiste un robusto ed esteso sistema di contrattazione collettiva non richiede ulteriori verifiche o adempimenti. Da ciò si può evincere che il trattamento retributivo previsto da un contratto collettivo qualificato (cioè sottoscritto da soggetti realmente rappresentativi) sia adeguato.

Per i componenti della Commissione dell'informazione resta tuttavia da prestare particolare attenzione ai seguenti profili:

- presenza di settori o ambiti lavorativi (es. appalti di servizi) che, pur coperti dalla contrattazione collettiva non sembrano tuttavia garantire trattamenti retributivi adeguati (almeno stando agli indicatori suggeriti dalla direttiva europea, e cioè il 60% del salario lordo mediano e il 50% del salario lordo medio, e come confermato da recenti interventi della magistratura);
- diffusione di schemi giuridici o contrattuali che escono dal campo di applicazione della contrattazione collettiva (area del lavoro parasubordinato e delle c.d. partite IVA, stage extracurricolari, ecc.) o che comunque rischiano di precludere al lavoratore il pieno godimento dei trattamenti retributivi complessivi previsti dal contratto collettivo di riferimento (area del lavorotemporaneo);
- estensione e diffusione di forme di lavoro irregolare e sommerso ed efficacia delle attività ispettive e divigilanza;
- differenziali retributivi a livello territoriale (non solo Nord-Sud ma anche aree metropolitane e aree periferiche) a cui corrisponde peraltro anche un diverso costo della vita;
- condizioni occupazionali di giovani, donne e stranieri con particolare riferimento all'abuso del contratto di apprendistato (in assenza della componente formativa), alla incidenza del lavoro a tempo parziale c.d. involontario, al ricorrente ricorso a contratti a termine e al lavoro occasionale, alla effettiva conoscibilità per il prestatore di lavoro del trattamento retributivo dovuto, alla distanza tra previsioni di legge e contratto collettivo rispetto alla prassi contrattuale anche con riferimento a specifici settori produttivi o areegeografiche.

(4) Adeguatezza della base informativa: ripensare l'archivio nazionale dei contratti di lavoro del CNEL

La Commissione dell'informazione è l'organo consiliare del CNEL istituzionalmente preposto alla raccolta, alla organizzazione e alla elaborazione della informazione in materia di contrattazione collettiva e retribuzioni (art. 16 legge n. 936/1986). A questo fine dispone del materiale raccolto nell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro istituito presso il CNEL in base a precise disposizioni di legge (art. 17 legge n. 936/1986).

I componenti della Commissione dell'informazione si trovano concordi nel segnalare come il dibattito sul salario minimo, per come è stato impostato in Parlamento e nel dibattito pubblico con specifico riferimento alla individuazione di una tariffa retributiva oraria, porti a segnalare non poche criticità della base informativa e conoscitiva attualmente disponibile. Criticità che sono destinate ad assumere maggiore rilevanza nei prossimi mesi anche con riferimento agli obblighi imposti dalla direttiva europea sui salari minimi adeguati sia in relazione alla presenza di affidabili sistemi di monitoraggio della contrattazione collettiva e degli andamenti dei salari sia con riferimento alla effettiva trasparenza e conoscibilità dei trattamenti retributivi da parte dei lavoratori.

La Commissione dell'informazione auspica pertanto che il dibattito contingente sul salario minimo possa essere l'occasione per individuare nel CNEL un "forum permanente" di confronto e collaborazione stabile e continuativa tra le forze sociali e tutti i soggetti istituzionali che raccolgono dati utili per il monitoraggio sistematico della contrattazione collettiva e dei salari con l'obiettivo di disporre di informazioni complete e il più possibile condivise su temi così centrali per la definizione delle politiche e delle leggi in materia economica e sociale.

Rispetto alle basi informative e alla conoscenza necessaria per formulare osservazioni e proposte sul tema specifico del salario minimo la Commissione per l'informazione segnala, in particolare, le seguenti criticità:

- assenza totale di dati che consentano una valutazione d'impatto di un salario minimo legale su imprese e sistema produttivo (soprattutto rispetto alle micro e alle piccole e medie imprese che è un profilo sottolineato dalla direttiva europea) ma anche sulle amministrazioni pubbliche in ragione della rilevanza degli appalti di servizi;
- mancato allineamento del sistema informativo Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro con il sistema della banca dati CNEL-INPS per quanto riguarda i "codici contratto";
- incomparabilità tra le tariffe nominali (legali o contrattuali) di determinazione del salario minimo e i dati della massa salariale effettivamente

percepita da lavoratori che è utilizzata da ISTAT per valutare l'impatto di un salario minimo legale sui lavoratori (da segnalare che, partendo dalla stessa base informativa, ISTAT e INPS pervengono, in ragione dei diversi punti di vista adottati, a conclusioni diverse);

- disallineamento tra i criteri di classificazione dei contratti collettivi e dei loro "perimetri contrattuali" da parte del CNEL rispetto ai criteri utilizzati per descrivere le attività economiche e produttive (c.d. codici ATECO);
- assenza di monitoraggio sistematico di tipo qualitativo sulla contrattazione di produttività e sulle misure di welfare aziendale che pure beneficino di rilevanti sostegni pubblici;
- assenza di monitoraggio sui trattamenti retributivi nella cooperazione di lavoro dove già esiste una previsione di legge che impone il riconoscimento ai soci lavoratori di trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

Rispetto alla esatta misurazione delle tariffe contrattuali "minime" si segnalano criticità e diversi punti di vista o chiavi di lettura dei contratti collettivi nazionali. Tra gli stessi componenti della Commissione dell'informazione espressione della rappresentanza d'impresa e del lavoro non esiste piena condivisione sulle voci retributive da prendere in considerazione per quantificare il "salario minimo" previsto dalla contrattazione collettiva che, a seguito di una verifica empirica dei testi contrattuali, è concetto diverso, nella quasi totalità dei contratti collettivi, dal c.d. "minimo tabellare". Le componenti della Commissione per l'informazione espressione delle categorie economiche e produttive ritengono in prevalenza corretto e imprescindibile attribuire alle sole parti contrattuali che sottoscrivono un contratto la funzione di determinare le voci che compongono i minimi contrattuali, senza applicare dall'esterno un criterio di lettura univoco e universale, che potrebbe falsare le dinamiche contrattuali, come è accaduto in passato con l'elaborazione giurisprudenziale della nozione onnicomprensiva di retribuzione, poi sconfessata nel 1984 dalla Sezioni unite della Corte di Cassazione.

Quest'ultimo profilo non è di poco conto, anche oltre l'attuale "contesa" politica contingente sul salario minimo legale, posto che la direttiva europea è inequivocabile nel richiedere agli Stati nazionali di provvedere "affinché le informazioni relative ai salari minimi legali e alla tutela garantita dal salario minimo prevista da contratti collettivi universalmente applicabili, comprese le informazioni sui meccanismi di ricorso, siano accessibili al pubblico, ove necessario nella lingua più perti-

nente, come stabilito dallo Stato membro, *in modo completo e facilmente accessibile*" (art. 11).

La Commissione dell'informazione, nel prendere atto della centralità e delle enormi potenzialità dell'archivio nazionale dei contratti di lavoro, frutto di una felice intuizione del Parlamento e del prezioso lavoro degli uffici del CNEL in tutti questi anni, manifesta consapevolezza circa la necessità di una migliore informatizzazione, di un potenziamento della fruibilità e di una più aggiornata capacità di lettura dei contratti e pertanto propone alla Assemblea e al Presidente del CNEL di porre questo obiettivo nel programma della XI consiliatura auspicando altresì di realizzare in forma istituzionale uno stretto collegamento tra condizioni di lavoro, salari e produttività che è niente altro che l'essenza più profonda della funzione della contrattazione collettiva.

(5) Parziale eterogeneità delle fonti statistiche sui livelli delle retribuzioni e pluralità di definizioni della retribuzione nei diversicontratti

In materia di retribuzioni le fonti statistiche ufficiali, nazionali e internazionali, utilizzate nella politica economica e nelle relazioni industriali sono allo stato principalmente focalizzate sulla dinamica piuttosto che sui livelli delle retribuzioni.

Gli indicatori annuali o congiunturali sulla dinamica delle retribuzioni sono utilizzati, insieme agli indicatori sulla dinamica dei prezzi, dalle parti sociali (nelle trattative per i rinnovi contrattuali), dal sistema europeo delle banche centrali (per le decisioni di politica monetaria), da Governo e Parlamento (per le decisioni di politica fiscale e per le politiche sociali), da imprese e famiglie in merito alle decisioni di consumo e investimento. Le fonti statistiche ufficiali sono pertanto consolidate nella rilevazione della dinamica delle retribuzioni.

Il dibattito in corso sul salario minimo orario ha messo in evidenza due questioni tecniche molto rilevanti per la disponibilità di statistiche ufficiali sui livelli delle retribuzioni:

- la parziale eterogeneità delle principali banche dati attualmente implementate dalle fonti statistiche ufficiali sul livello delle retribuzioni;
- la pluralità di definizioni della retribuzione che coesistono nel nostro sistema di relazioni industriali, che complica la lettura comparata dei testi contrattuali.

La principale fonte informativa amministrativa è il flusso *Uniemens* dell'INPS, contenente una serie di informazioni che per ogni singolo lavoratore dipendente le aziende dichiarano nelle denunce mensili all'INPS.

L'ISTAT integra una parte di queste informazioni nel Registro annuale su retribuzioni, ore e costo del lavoro per individui e imprese (RACLI) ed effettua la Rilevazione mensile sulle retribuzioni contrattuali, attualmente condotta su un campione di 73 contratti collettivi di più diffusa applicazione.

La Banca d'Italia ha a disposizione un ampio campione rappresentativo delle informazioni raccolte attraverso *Uniemens* (denominato BI-*uniemens*), attualmente aggiornato al 2021; i dati di questo campione vengono abbinati con alcune informazioni sulle retribuzioni e sulle ore contrattuali estratte dal campione di contratti che l'ISTAT utilizzava nel 2021 per la rilevazione mensile delle retribuzioni contrattuali.

Ad integrazione di tale quadro sintetico, che non è esaustivo delle fonti statistiche ufficiali in materia di retribuzioni contrattuali ed è elaborato sulla base dei contributi forniti al CNEL da INPS, ISTAT e Banca d'Italia, aggiungiamo che nel 2021 nel flusso informativo *Uniemens* erano presenti poco più di 400 contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre oggi se ne contano circa 980 (il numero esatto varia e il CNEL registra e comunica tali variazioni mensilmente all'INPS).

Questo ampliamento della base informativa è diretta conseguenza della implementazione del codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che identifica in maniera univoca ciascun contratto e permette alle banche dati di diverse amministrazioni di comunicare fra loro. A partire dal mese di gennaio 2022 tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti depositati al CNEL sono inseriti in *Uniemens*.

Va infine ricordato che i singoli ricercatori che curano le specifiche elaborazioni possono selezionare voci contrattuali diverse. Anche questo contribuisce a spiegare la pluralità di stime e di schemi comparativi di voci contrattuali che alimentano il dibattito pubblico e rischiano di disorientare il decisore.

Ancora una volta emerge, a parere della Commissione dell'informazione, l'urgenza di individuare una unica sede partecipata da tutti gli attori istituzionali interessati così da evitare che partendo dagli stessi dati e indicatori si possa pervenire a conclusioni marcatamente difformi a causa della assenza di un metodo di lavoro condiviso ovvero della mancanza di una parte delle informazioni necessarie.

(6) Tasso di copertura dei contratti collettivi nazionali di lavoro

La questione centrale, rispetto agli obblighi imposti dalla direttiva europea, è quella di misurare in modo attendibile il tasso complessivo di copertura della contrattazione collettiva. Rispetto alla questione del minimo salariale il punto di interesse è, più precisamente, quello del tasso di copertura dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

I dati a disposizione indicano, al riguardo, un tasso di copertura della contrattazione collettiva che si avvicina al 100 per cento: una percentuale di gran lunga superiore all'80 per cento (parametro della direttiva). Da qui la piena conformità dell'Italia ai due principali vincoli stabiliti dalla direttiva europea e cioè l'assenza di obblighi di introdurre un piano di azione a sostegno della contrattazione collettiva ovvero una tariffa d'ilegge.

Rispetto ai dati disponibili è noto il contratto collettivo applicato al 95 per cento dei lavoratori dipendenti in Italia. Tale informazione è estrapolata dalle denunce mensili rese dai datori di lavoro all'INPS per mezzo del flusso *Uniemens* che copre tutti i settori del lavoro privato con la rilevante eccezione dei lavoratori dipendenti agricoli (flusso PosAgri) e dei lavoratori domestici. Per completezza informativa, va specificato che CNEL e INPS stanno potenziando la collaborazione nell'intento di superare in tempi ragionevoli le questioni tecniche che causano la lacuna informativa relativa ai settori agricoltura e lavoro domestico.

In termini di copertura dei contratti collettivi va poi aggiunto un ulteriore 4 per cento di lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro pubblici che compilano la dichiarazione mensile *Uniemens* (in tal caso i datori di lavoro utilizzano il codice CPUB senza specificare quale CCNL viene applicato).

Queste informazioni, riferite all'anno 2022, ci consentono di affermare che non conosciamo il contratto applicato nell'1 per cento dei dipendenti di datori di lavoro dei settori privati diversi da agricoltura e lavoro domestico. Si tratta di un dato non soggetto a oscillazioni stagionali, frutto della media delle dodici dichiarazioni mensili rese all'INPS ed associate alla mappatura dei contratti che il CNEL trasmette mensilmente all'INPS.

Lavoratori dipendenti di cui si conosce il CCNL applicato

	n° lavoratori 2022	%
CCNL non indicato da datore pubblico (codice INPS CPUB)	518.541	4%
CCNL non indicato da datore privato (codice INPS CDIV)	170.814	1%
totale lavoratori di cui conosciamo il CCNL applicato	13.852.629	95%
totale in UNIEMENS	14.541.984	100%

Fonte: CNEL, archivio nazionale dei CCNL, e INPS, flusso informativo *Uniemens* (dati aggiornati al 1° settembre 2023)

Note di lettura:

- a) sono esclusi i settori agricoltura e lavoro domestico in quanto non ricompresi nei flussi *Uniemens*;

- b) *il numero di lavoratori 2022 è dato dalla media delle dodici dichiarazioni mensili Uniemens relative all'anno 2022;*
- c) *l'elaborazione è stata effettuata il 1° settembre 2023 e si riferisce ai contratti vigenti che risultano depositati in tale data;*
- d) *i dati con i quali è stata elaborata questa tabella sono accessibili dal sito istituzionale del CNEL (<https://www.cnel.it/Archivio-Contratti>).*

In merito all'1 per cento di datori di lavoro privato che non dichiarano il contratto applicato, una quota è imputabile ai tempi dovuti al processo di inserimento di nuovi codici nel flusso *Uniemens*, processo che può richiedere alcune settimane durante le quali i datori di lavoro utilizzano il codice residuale CDIV (contratto diverso da quelli indicati con un codice). Possono inoltre sussistere casi di datori di lavoro che, pur applicando un contratto depositato al CNEL indicato nel flusso *Uniemens*, continuano a utilizzare il codice generico CDIV, ma si tratta di numeri piccoli che si prevede di assorbire.

Va peraltro ricordato che tali elaborazioni si basano su informazioni dichiarate dai datori di lavoro, rese possibili grazie al percorso di collegamento delle banche dati alimentate dalle due istituzioni CNEL e INPS, percorso avviato dal 2017 a seguito di una richiesta informale proveniente da funzionari della Banca d'Italia.

Il processo di razionalizzazione e convergenza dei contenuti informativi delle due banche dati è stato apprezzato dal Parlamento, che nel 2020 ha fatto propria una iniziativa legislativa del CNEL e ha istituito il codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Banca d'Italia e ISTAT, su richiesta del CNEL, hanno svolto elaborazioni che pervengono a indicazioni sostanzialmente simili. La lettura dei dati CNEL-INPS è sostanzialmente confermata dalle elaborazioni che Banca d'Italia e ISTAT hanno effettuato per il CNEL nei contributi resi in data 11 settembre 2023, con la seguente specifica: Banca d'Italia ha utilizzato la stessa fonte INPS – *Uniemens*, mentre ISTAT ha integrato tale fonte con le informazioni di registri statistici, in particolare il RACLI - registro annuale su retribuzioni, ore e costo del lavoro per individui e imprese.

Secondo Banca d'Italia "in Italia esiste un sistema ampio e pervasivo di contrattazione collettiva nazionale che, secondo i dati disponibili basati sui rapporti di lavoro regolari di fonte INPS-Uniemens (anno 2021), interessa la quasi totalità dei lavoratori dipendenti del settore privato: si tratta di circa il 98 per cento, in base ai dati disponibili di fonte INPS- *uniemens*; per il restante 2 per cento il dato è mancante e quindi non è necessariamente riconducibile a mancata copertura".

Secondo ISTAT “(...) sulla base dell’informazione disponibile dalla fonte *Uniemens* dell’INPS, integrata nel Registro annuale su retribuzioni, ore e costo del lavoro per individui e imprese (RACLI), nel 2019 le posizioni lavorative dipendenti regolari nelle imprese del settore privato extra-agricolo (esclusi anche i lavoratori domestici) sono circa 19,7 milioni; per circa il 98 per cento di esse è presente l’indicazione di un contratto collettivo di riferimento (codificato in base alla classificazione INPS in uso). Per il restante 2 per cento l’informazione non è presente, ma ciò non corrisponde necessariamente ad una mancata applicazione di un CCNL”.

(7) Tasso di copertura dei contratti collettivi nazionali di lavoro: obblighi comunitarie persistenti criticità informative

Assenza di obblighi non significa ovviamente divieti alla possibilità di introdurre un piano di azione a sostegno della contrattazione collettiva ovvero una tariffa di legge là dove il decisore politico intenda procedere diversamente.

Fermi restando i vincoli derivanti dall’articolo 39 della Costituzione, rispetto ai percorsi per un intervento sulla efficacia erga omnes dei contratti collettivi e la misurazione della rappresentatività dei soggetti firmatari, il lavoro svolto in questi anni dal CNEL in collaborazione con l’INPS consente di segnalare al decisore politico e agli stessi attori sociali, con un sufficiente grado di attendibilità e senza sollevare le note e annose questioni di misurazione della rappresentatività dei soggetti firmatari rispetto ai vincoli contenuti nell’art. 39 della Costituzione, quali sono i contratti collettivi nazionali di lavoro più diffusi e applicati.

Con riguardo alla base informativa e alla esatta conoscenza dei termini del problema restano in ogni caso da segnalare tre rilevanti criticità rispetto a una migliore verifica dei dati relativi al tasso di copertura della contrattazione collettiva:

- il mancato allineamento del sistema informativo Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro con il sistema della banca dati CNEL-INPS per quanto riguarda i “codici contratto” con particolare riferimento al pieno rispetto dei contenuti economici “complessivi” del contratto collettivo applicato anche in relazione al livello di inquadramento contrattuale;
- la non conoscibilità della reale applicazione di tutte le voci retributive oltre i minimi tabellari / paga base: quali voci retributive previste dai contratti collettivi concorrono cioè a definire il concetto di salario minimo adeguato previsto dalla direttiva europea anche in relazione alle operazioni giurisprudenziali relative alla estensione dei trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di livello nazionale;
- i criteri di applicazione del concetto di tasso di copertura posto che resta-

no scoperti, rispetto ai flussi informativi, settori critici in materia di salari adeguati come il lavoro agricolo e il lavoro domestico ovvero modelli di organizzazione del lavoro che comportano l'applicazione di contratti collettivi diversi da quello del settore di appartenenza come nel caso degli appalti di servizi e dei contratti di concessione come nel caso del franchising;

- i criteri di applicazione del concetto di tasso di copertura segnalano infine, per l'Italia, la criticità del fenomeno della c.d. parasubordinazione e l'abuso dei tirocini formativi c.d. extracontrattuali e cioè aree di lavoro non subordinato che fuoriescono formalmente dal campo di applicazione della contrattazione collettiva per effetto di prassi contrattuali poco o nulla trasparenti e dove spesso è possibile rinvenire fenomeni elusivi delle tutele di legge e di contratto collettivo che, ovviamente, assumono una forma particolarmente marcata rispetto alle dimensioni patologiche del lavoro irregolare e della economia sommersa.

(8) Adeguatezza dei trattamenti salariali previsti dai contratti collettivi

Rispetto alla valutazione di adeguatezza dei trattamenti salariali stabiliti nei contratti collettivi nazionali di lavoro - una volta chiarite le reali dimensioni del fenomeno dei c.d. contratti pirata (vedi *infra*) e che per la direttiva europea non presuppone parametri qualitativi, limitandosi ad affermare che un trattamento retributivo contrattuale è per definizione adeguato se frutto di un sistema di relazioni industriali effettivamente rappresentativo - restano da formulare le seguenti osservazioni.

L'archivio dei contratti del CNEL segnala la criticità del fenomeno dei ritardi nel rinnovo dei contratti collettivi. Nelle tabelle che seguono si riporta il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro rinnovati e quelli scaduti. Da questo dato è possibile desumere il numero complessivo dei lavoratori a cui si applicano contratti scaduti.

Al 1° settembre 2023 risulta che al 54 per cento dei lavoratori dipendenti del settore privato si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro che, fatte salve le precisazioni che seguono, sono tecnicamente scaduti.

CCNL del settore privato depositati al CNEL - rinnovati e scaduti (dato al 1° settembre 2023)

CCNL	CCNL		n° lavoratori 2022	
	n°	%	n°	%
rinnovati	420	43%	6.409.793	46%
scaduti	557	57%	7.429.542	54%
Totale	977	100%	13.839.335	100%

Fonte: CNEL (archivio CCNL) e INPS (Uniemens)

CCNL del settore privato depositati al CNEL - lavoratori coperti da CCNL rinnovati e scaduti per settore contrattuale (dato al 1° settembre 2023)

settori contrattuali	n° lavoratori 2022 per CCNL rinnovati o scaduti			
	scaduti	rinnovati	totale	% scaduti su totale
A-agricoltura				
B-chimici	98.680	444.114	542.794	18%
C-meccanici	520.382	2.034.917	2.555.299	20%
D-tessili	61.127	269.879	331.006	18%
E-alimentaristi	162.160	274.270	436.430	37%
F-edilizia, legno e arredamento	116.473	778.980	895.453	13%
G-poligrafici e spettacolo	196.259	101.671	297.930	66%
H-terziario e servizi	4.605.330	202.366	4.807.696	96%
H1-lavoro domestico				
I-trasporti	55.505	848.723	904.228	6%
J-credito e assicurazioni	87.182	356.870	444.052	20%
K-aziende di servizi	147.722	825.531	973.253	15%
T-istruzione, sanità, assistenza, cultura, enti	773.932	155.787	929.719	83%
V-ccnl plurisetoriali, microsettoriali e altri	604.790	116.685	721.475	84%
Totale	7.429.542	6.409.793	13.839.335	54%

Fonte: CNEL (archivio CCNL) e INPS (Uniemens)

Note di lettura:

- a) numero di lavoratori non comprende i settori contrattuali “agricoltura” e “lavoro domestico”, perché i contratti collettivi nazionali di lavoro di questi settori non sono rilevati oppure sono parzialmente rilevati nel flusso Uniemens;*
- a) il numero di lavoratori è calcolato come media annuale delle dodici dichiarazioni mensili Uniemens rese dai datori di lavoro all’INPS nel corso dell’anno precedente;*
- a) gli accordi di rinnovo vengono depositati in archivio solo dopo che siano state concluse le procedure di consultazione dei lavoratori; esistono pertanto dei contratti collettivi nazionali di lavoro già rinnovati alla data indicata ma non ancora depositati al CNEL e quindi non conteggiati;*
- a) un contratto collettivo nazionale di lavoro è classificato come “rinnovato” quando le parti firmatarie ne depositano l’accordo di rinnovo. In alcuni casi le parti depositano degli accordi di aggiornamento delle retribuzioni che saranno assorbiti in successiva sede di rinnovo; si tratta di contratti collettivi nazionali di lavoro che il CNEL classifica come “scaduti” pur in presenza di incrementi salariali.*

La questione dei ritardi dei rinnovi contrattuali è decisamente più complessa di quello che

i dati ufficiali lasciano comunque trasparire anche per quanto precisato a margine della tabella qui sopra riportata.

Non sempre ritardo è sinonimo di non adeguatezza del salario o di assenza di meccanismi di vacanza contrattuale, concessioni una tantum (si pensi al rinnovo del contratto del terziario dove sono state introdotte misure “ponte” che risolvono il problema almeno per tutto il 2023), ovvero meccanismi di adeguamento all’andamento della inflazione che, in effetti, sono presenti in numerosi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Quanto alla adeguatezza in senso stretto dei trattamenti retributivi stabiliti dai contratti collettivi si è già detto della non uniformità di vedute tra i componenti della Commissione per l’informazione rispetto alle voci retributive (dirette e indirette) da prendere in considerazione per la definizione del minimo contrattuale. Questo anche in ragione del fatto che la struttura della retribuzione in Italia non è pensata in funzione di una tariffa oraria e che, diversamente da molti altri Paesi, esistono in Italia voci retributive sui generis come la tredicesima, la quattordicesima, l’elemento di garanzia rispetto alla contrattazione decentrata di produttività. Negli ultimi decenni le stesse parti sociali hanno concentrato, specie

in alcuni comparti, le risorse dei rinnovi contrattuali sempre meno sul minimo tabellare, quale elemento di misurazione della professionalità rispetto alle scale retributive, per introdurre nuove forme di distribuzione del valore economico del contratto in direzione della valorizzazione della produttività, della flessibilità organizzativa, del welfare contrattuale e dell'abilateralità.

Il sistema di contrattazione collettiva italiano si muove dunque, nel complesso, in una direzione diversa da quella della tariffa oraria e del potenziamento minimo tabellare.

Se comunque si volesse sviluppare un parallelo tra le tariffe contrattuali e una ipotetica tariffa legale i parametri suggeriti dalla direttiva europea portano a valorizzare il 50 per cento del salario medio e il 60 per cento del salario mediano.

Sul punto i dati ufficiali di ISTAT stimano in 7.10 euro il 50 per cento salario medio e in 6.85 euro il 60 per cento salario mediano. I dati sono del 2019, a fine anno avremo dati più aggiornati su salari medio e mediano per il 2021, mentre non sono attendibili, per ISTAT, i dati del 2020 per le perturbazioni sul mercato del lavoro dovute alla pandemia. Alcuni componenti della Commissione per l'informazione segnalano tuttavia l'opportunità di utilizzare altri criteri di misurazione del salario medio e mediano così da parametrarsi sui trattamenti retributivi dei soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

Rispetto a questi indicatori è pertanto possibile affermare – anche in assenza di condivisione sui criteri di calcolo delle voci retributive che concorrono a definire il salario minimo adeguato – che nel complesso, pur con non trascurabili eccezioni, il sistema di contrattazione collettiva di livello nazionale di categoria supera più o meno ampiamente dette soglie retributive orarie.

Criticità sono presenti nei seguenti settori o ambiti rispetto ai quali sono tuttavia necessari opportuni approfondimenti per comprendere i dati fattuali e la loro possibile lettura in termini di causa ed effetto: lavoro agricolo (dove, tuttavia, esistono trattamenti retributivi aggiuntivi rispetto al contratto collettivo di livello nazionale, che sono definiti su base territoriale in ragione di un peculiare sistema di contrattazione collettiva e di relazioni sindacali, e che, unitamente alla differente struttura salariale tra operai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato rendono questo settore non omologabile a tutti gli altri a partire dalle dinamiche salariali), lavoro domestico, multiservizi e lavoro di attesa (servizi fiduciari), questi ultimi molto diffusi negli appalti pubblici, ma anche privati.

Ulteriori criticità esistono, anche in ragione di forme elusive e diffusione del sommerso, nel settore turistico, nei pubblici esercizi, nella logistica, nel lavoro sportivo, culturale e artistico, nelle attività di cura e assistenza alla persona rese in

forma organizzata, negli appalti di servizio. Anche in questi casi risultano tuttavia necessari opportuni approfondimenti per comprendere i dati fattuali e la loro possibile lettura rispetto al tema del salario minimo.

Altro dato da tenere in considerazione, rispetto al problema del salario minimo e del lavoro povero, è quello delle giornate medie retribuite che, in Italia, sono 235 (ISTAT). Questo dato aiuta a spiegare molte cose sui salari degli italiani soprattutto quando si passa ai settori economici e produttivi. Per esempio, nei servizi di alloggio e di ristorazione le giornate medie di lavoro sono solo 143. Difficile poi qui capire quante giornate “in nero” vanno a integrare le giornate di lavoro effettive. Una scarsa quantità di giornate di lavoro è uno degli elementi più rilevanti che concorrono a determinare il lavoro povero e si espone altresì a possibilità non quantificabili di lavoro nero.

Altro dato utile è quello della tipologia contrattuale utilizzata. Sul totale dei lavoratori a bassa retribuzione annua solo una percentuale ridotta è attribuibile ai lavoratori standard (tempo indeterminato e *full time*), mentre la gran parte sono lavoratori temporanei o con contratto a tempo ridotto (ISTAT, Banca d'Italia).

È la Banca d'Italia ad evidenziare come forme di lavoro temporaneo e part-time contribuiscano in modo marcato alla dispersione dei redditi annui da lavoro dipendente, che è fortemente aumentata nel settore privato tra il 1990 e il 2021. In particolare, metà dell'incremento è riconducibile alla diminuzione del numero delle settimane lavorate a tempo pieno, mentre la restante parte è dovuta prevalentemente a retribuzioni settimanali in media più basse per gli occupati a tempo parziale o a termine.

Anche il differenziale retributivo per genere risulta significativamente correlato alla maggiore presenza di lavoro part-time tra le lavoratrici.

Analogamente si può dire per la differenza retributiva per età che è strettamente connessa alla presenza di lavoro stagionale o a termine soprattutto nelle classi di età più giovani.

Marcate differenze si riscontrano poi con riferimento all'area geografica analizzata e questo è un aspetto di particolare delicatezza e rilevanza rispetto a quanti prospettano oggi interventi normativi sul salario minimo differenziati su base territoriale così da tenere conto anche del diverso costo della vita.

(2) Il fenomeno della c.d. contrattazione pirata

Con una espressione divenuta patrimonio del linguaggio corrente il concetto di contratto “pirata” intende essenzialmente indicare i contratti sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali poco rappresentative o addirittura sconosciute, che contengono condizioni economiche e clausole normative peggiorative per i

lavoratori e per le dinamiche della concorrenza tra le imprese rispetto ai contratti collettivi qualificati dalla rappresentatività dei soggettifirmatari.

L'espressione, per quanto efficace sul piano della comunicazione pubblica, è allo stato oggetto di controversie. Seppure il tema sia stato ripetutamente posto alla attenzione della Commissione dell'informazione competente, non si dispone ancora di criteri condivisi dalle forze sociali presenti al CNEL per classificare un contratto collettivo, regolarmente depositato, come "pirata" o "non pirata".

Dall'archivio nazionale dei contratti collettivi depositati al CNEL è tuttavia possibile conoscere i seguenti elementi:

- numero di datori di lavoro che dichiarano di applicare un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro e numero di lavoratori dipendenti ai quali i datori dichiarano di applicarlo: si tratta di un dato di fonte *Uniemens* che l'INPS elabora per il CNEL effettuando le opportune ripuliture statistiche e calcolando la media annuale a partire dalle dodici dichiarazioni contenute nelle denunce retributive mensili;
- organizzazione datoriale e organizzazione sindacale rappresentate al CNEL: i dati consentono di filtrare i contratti sottoscritti da almeno un soggetto datoriale rappresentato al CNEL e da almeno un soggetto sindacale rappresentato al CNEL nella consiliatura incorso;
- organizzazioni datoriali rappresentate: per ciascuna organizzazione datoriale rappresentata al CNEL è possibile estrarre i contratti da essa sottoscritti, oppure sottoscritti da associazioni datoriali che ad essa aderiscono;
- organizzazioni sindacali rappresentate: per ciascuna confederazione sindacale rappresentata al CNEL è possibile estrarre i contratti collettivi nazionali di lavoro da essa sottoscritti, oppure sottoscritti da categorie sindacali che ad essa aderiscono.

Utilizzando queste informazioni è pertanto possibile conoscere i contratti collettivi sottoscritti dai sindacati rappresentati al CNEL e dagli altri sindacati e anche il numero di lavoratori dipendenti a cui ciascuno di questi contratti si applica (con la sola eccezione del lavoro agricolo e del lavoro domestico).

Ebbene, le categorie che aderiscono a CGIL, CISL, UIL firmano 211 contratti collettivi nazionali di lavoro, che coprono 13.364.336 lavoratori dipendenti del settore privato (sempre con eccezione di agricoltura e lavoro domestico); gli stessi rappresentano il 96,5 per cento dei dipendenti dei quali conosciamo il contratto applicato, oppure il 92 per cento del totale dei dipendenti tracciati nel flusso *Uni-*

emens. I sindacati non rappresentati al CNEL al momento attuale (X consiliatura) firmano 353 CCNL che coprono 54.220 lavoratori dipendenti, pari allo 0,4 per cento dei lavoratori di cui è noto il CCNL applicato.

Contratti collettivi nazionali di lavoro depositati per sindacato firmatario rappresentato al CNEL e altri sindacati (le note esplicative sono parte integrante della tabella, i dati sono aggiornati al 1° settembre 2023)

sindacato	CCNL		lavoratori dipendenti 2022		
	n°	%	n°	dipendenti con CCNL noto	% su tutti i dipendenti Uniemens
CGIL, CISL, UIL	211	21,6%	13.364.336	96,5%	91,9%
Confsal (compresi CCNL firma separata e adesione)	223	22,8%	524.849	3,8%	3,6%
Cisal (compresi CCNL firma separata e adesione)	47	4,8%	748.273	5,4%	5,1%
UGL (compresi CCNL firma separata e adesione)	85	8,7%	4.890.846	35,3%	33,6%
CIU	165	16,9%	29.829	0,2%	0,2%
sindacati non CNEL	353	36,1%	54220	0,4%	0,4%
totale dipendenti con CCNL dichiarato in Uniemens	977	100,0%	13.852.629	100,0%	95,3%
totale dipendenti in Uniemens			14.541.984		100,0%

Fonte: CNEL, archivio nazionale dei contratti collettivi, e INPS, flusso informativo Uniemens

Note di lettura:

- la somma dei dati per ciascun sindacato è maggiore dei dati nelle righe dei totali, perché alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro sono sottoscritti da diverse categorie sindacali che aderiscono a confederazioni diverse; i totali sono pertanto indicati al netto delle duplicazioni;*
- le percentuali del numero di lavoratori sono calcolate sia sul totale dei dipendenti per i quali i datori di lavoro dichiarano il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, sia sul totale dei dipendenti in Uniemens (inclusi i datori di lavoro che non indicano il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e utilizzano i codici CPUB eCDIV);*

- c) *il numero di contratti collettivi nazionali di lavoro è riferito a tutti i settori contrattuali, mentre il numero di lavoratori esclude i settori agricoltura e lavoro domestico in quanto solo parzialmente rilevati in Uniemens;*
- d) *il numero dei lavoratori 2022 è dato dalla media delle dodici dichiarazioni mensili Uniemens relative all'anno 2022;*
- e) *sindacati: si fa riferimento ai sindacati rappresentati al CNEL al 1° settembre 2023 (X consiliatura);*
- f) *firma per adesione: si verifica quando un sindacato non partecipata alle trattative e firma il contratto in data successiva a quella della stipula con l'accordo dei firmatari; in tal caso nell'archivio CNEL viene depositato il verbale di adesione;*
- g) *firma separata: si verifica quando una organizzazione datoriale firma due testi identici, uno negoziato con categorie che aderiscono a CGIL, CISL, UIL e l'altro sottoscritto da un altro sindacato; entrambi i testi vengono depositati nell'archivio CNEL.*

Da questi dati si può desumere che il fenomeno della contrattazione c.d. pirata sia marginale nella larga maggioranza dei settori produttivi per quanto fattore di grave perturbazione del sistema di relazioni industriali e anche di corretta concorrenza tra le imprese con particolare riferimento ad alcune aree geografiche del Paese e in alcuni settori produttivi. Su quest'ultimo punto la Commissione è tuttavia concorde nel sottolineare cautela segnalando, in ogni caso, che solo a partire dal febbraio 2024, disporremo dei dati Uniemens disaggregati per provincia.

(10) Il nodo della effettività dei trattamenti retributivi: l'urgenza e l'utilità di un piano di azione nazionale a sostegno del sistema della contrattazione collettiva quale risposta alla questione salariale e al nodo della produttività

Accanto a un generale problema di riallineamento tra perimetri contrattuali e trasformazioni del lavoro, in termini di aggiornamento dei codici ATECO e dei codici CNEL prima ancora che in termini di giurisdizione intersindacale che è questione delicatissima, resta infine da segnalare l'elevata incidenza sui trattamenti retributivi minimi di prassi fraudolente e abusive con connotazioni geografiche e settoriali e con penalizzazione delle componenti più vulnerabili della forza lavoro.

L'assenza di efficaci controlli impone pertanto di porre particolare attenzio-

ne, quale che sia la fonte di fissazione del salario minimo (legge o contratto) al problema di adeguati meccanismi di enforcement della normativa vigente.

Altrettanto importante, per i componenti della Commissione, sarebbe poi una attività ricognitiva sistematica rispetto alle implicazioni pratiche dei meccanismi giuridici che sono da tempo utilizzati dalla nostra magistratura, con consolidata giurisprudenza, per conseguire l'obiettivo di garantire salari adeguati. Questo avviene, come noto, attraverso l'applicazione, in via parametrale e indicativa, dei trattamenti retributivi contenuti nei contratti collettivi di lavoro che così assumono, nei fatti e in assenza di una legge di attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, efficacia generalizzata verso tutti i lavoratori. Vero è tuttavia che la magistratura non rinvia integralmente al contenuto economico del contratto collettivo ma solo alla cosiddetta "paga base" (minimi tabellari, indennità di contingenza e tredicesima) con ciò riducendo, in termini anche significativi, i trattamenti retributivi per quei lavoratori a cui non si applica direttamente un contratto collettivo.

Allo stesso modo pare attentamente da indagare il rapporto tra i dati raccolti da INPS, attraverso le denunce dei mensili dei datori di lavoro in merito alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e tutte le altre informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, e i trattamenti retributivi effettivamente corrisposti al singolo lavoratore in busta paga. E qui infatti che è possibile verificare concretamente il tasso di copertura della contrattazione collettiva qualificata, e cioè dei contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi, che l'analisi dei flussi Uniemens colloca a livelli elevatissimi (pari al 97% della forza lavoro).

Per tutti questi motivi i componenti della Commissione dell'informazione sono concordi nel sottolineare, quale che sia la decisione politica in merito alla introduzione o meno nel nostro ordinamento giuridico di un salario minimo fissato per legge, l'urgenza e l'utilità di un piano di azione nazionale, nei termini fatti propri della direttiva europea in materia di salari adeguati, a sostegno di un ordinato e armonico sviluppo del sistema della contrattazione collettiva in termini di adeguamento strutturale di questa fondamentale istituzione di governo del mercato del lavoro alle trasformazioni della domanda e della offerta di lavoro e quale risposta sinergica, là dove condotta da attori qualificati e realmente rappresentativi degli interessi del mondo del lavoro, tanto alla questione salariale (per tutti i lavoratori italiani e non solo per i profili professionali collocati agli ultimi gradini della scala di classificazione economica e inquadramento giuridico del lavoro) quanto al nodo della produttività.

Il tema da discutere nella Assemblea straordinaria del CNEL del prossimo 12 ottobre, a parere della Commissione dell'informazione, non è dunque quanta parte della retribuzione debba mantenersi in capo alla contrattazione collettiva, bensì invece come estendere le migliori pratiche di contrattazione alla generalità dellavoro.

In questo quadro rientrano a tutti gli effetti anche i provvedimenti, di competenza del CNEL, volti alla implementazione dell'archivio dei contratti, a partire dall'aggiornamento dell'attuale articolazione in macro aree e settori, la cui riconfigurazione dovrà essere parallela alla attività di revisione dei codici ATECO promossa da ISTAT e funzionale ai nuovi compiti richiesti da ANAC e CONSIP in materia di individuazione dei contratti collettivi di riferimento così come previsto dal Codice dei contratti.

Altrettanto importante, per la quantità di risorse pubbliche investite, è infine un attento monitoraggio della contrattazione di produttività di secondo livello e delle misure di sostegno al welfare aziendale di modo che i benefici della fiscalità generale vadano effettivamente a favore di quelle imprese che investono sulla qualità del lavoro e garantiscono trattamenti retributivi minimi e complessivi adeguati nel rispetto dei principi costituzionali (art. 36 Cost). A parere della Commissione passi avanti in questa direzione possono essere fatti se il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie sarà allineato al codice CNEL-INPS ed esteso al *repository* della contrattazione decentrata.